

Art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018

Il CCNL 16.11.2022 conferma tra le risorse "variabili" di anno in anno, che gli enti possono altresì destinare al fondo, la voce ex art. 67, comma 3, lett. a), del CCNL 21.05.2018:

Quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997: Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

Per gli enti locali, un'utile cornice di riferimento nella specifica materia è costituita dalle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999 (G.U. n. 120 del 25.5.2000) ai fini della indicazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo in attuazione dell'art. 43 della L.n. 449/97 (RAL064 - Orientamenti Applicativi Aran).

In ogni caso, ogni Ente deve adottare un proprio atto per l'individuazione precisa delle prestazioni per le quali richiedere un contributo agli utenti (per ogni tipologia di prestazione), sia della quota percentuale del contributo stesso che può essere destinato ad incentivare le risorse della contrattazione decentrata di cui all'art. 80 del CCNL 16.11.2022.

Si precisa infine che le risorse questione non hanno carattere di stabilità e di ripetitività nel tempo e, quindi, non possono essere destinate al finanziamento di istituti stabili come, ad esempio, le progressioni orizzontali o l'indennità di comparto.